

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente NOVI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim
MULAS (AN)	4, 9
SPECCHIA (AN), relatore	8, 9
TURRONI (Verdi-U)	3, 4, 5 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: *Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) BRUNALE ed altri: *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) RONCONI: *Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) SPECCHIA ed altri: *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, sospeso nella seduta di ieri.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vi è il richiamo, ancora una volta, alla legge n. 157 del 1992, legge che nel suo apprezzato intervento introduttivo, quando ha deciso sull'ammissibilità degli emendamenti, è stato detto a chiare lettere che non doveva essere modificata. Nel qual caso, i principi che in essa sono indicati devono assolutamente essere mantenuti. Pertanto, il richiamo alle parole «qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti» deve essere mantenuto. Dirò di più: il testo del disegno di legge governativo, che più e più volte, usando un linguaggio poliziesco, di pubblico ministero, con più azioni ripetute di un medesimo disegno criminoso, pretende di applicare una deroga al solo scopo di fare caccia, afferma che queste deroghe devono essere fatte in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, ma non lo dice in modo così chiaro, come invece recita l'articolo 9 della direttiva comunitaria e come in modo altrettanto chiaro recita anche l'emendamento 1.201.

Il testo del comma 2 dell'articolo 1 recita: «2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti». Andiamo dun-

que a vedere cosa recita l'articolo 9 della direttiva comunitaria, al primo comma, nel primo capoverso: «1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». L'emendamento proposto dal gruppo Verdi recita: «1- bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». Fra queste tre espressioni – che possiamo esaminare dal punto di vista letterale – analizzando il loro significato, troviamo una sostanziale differenza. Quelle dell'articolo 9 e dell'emendamento 1.201 stabiliscono che le deroghe a cui si fa riferimento possono essere fatte solo a condizioni molto chiare, perché si dice che in assenza e verificata l'impossibilità di cercare altre soluzioni soddisfacenti si può derogare. Invece il testo del Governo è diverso perché non si afferma di compiere queste verifiche. Invece, si deve testimoniare che non ci sono altre soluzioni soddisfacenti; si deve esperire questo tentativo di ricerca in maniera netta e chiara. Si parla nel testo del Governo di «in assenza di altre soluzioni»: non si può applicare questa norma, dunque, perché si tratta di ammazzare degli esseri viventi, per cui bisogna dire a quali condizioni questa deprecabile attività viene consentita.

Il testo della direttiva comunitaria, poi, dispone che non si possa legare la deroga alla questione caccia, così come sembra poter indicare invece il testo del Governo. Pertanto, ritengo che il nostro emendamento precisi, richiamando ancora una volta la legge n. 157, in modo netto a quali condizioni queste deroghe possono essere esercitate, messe in attività.

Voglio poi citare l'articolo corrispondente della legge n. 157 per riportarlo alla attenzione dei nostri colleghi, perché questa norma, che non viene cancellata, giustamente richiama in quali modi queste attività possono essere svolte. (*Commenti del senatore Mulas*).

Lei non si permetta, gentile collega, in nessun caso. Occorre rispetto reciproco, in tutte le circostanze. (*Commenti del senatore Mulas*). Lei ha espresso un parere su di me e su quello che sto dicendo: questo non è consentito in alcun modo! Invito il Presidente a far rispettare ciascuno di noi.

MULAS (AN). Stavo soltanto esprimendo un parere. È lei che sta offendendo tutti.

TURRONI (Verdi-U). Non le consento di offendere in alcun modo. Il suo non è un parere, è un'offesa e non si tratta della prima volta.

MULAS (AN). Non è questo il modo di affrontare la questione, occorre un po' di rispetto anche per i colleghi.

TURRONI (Verdi-U). Io non offendo nessuno, la mia cultura è così lontana dalla sua che non lo consente. Vergogna!

PRESIDENTE. Cerchiamo di non perdere tempo.

TURRONI (*Verdi-U*). Nell'articolo 19 della legge n. 157 è definito il modo in cui il controllo è «esercitato selettivamente» – dice il testo – «mediante l'utilizzo di metodi ecologici» e poi possono essere autorizzati «piani di abbattimento» che «devono essere attuati da guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali».

Allora, che cosa intende ottenere questo emendamento? Prevede di nuovo che la selezione e la cattura in modo rigidamente controllato e selettivo possano essere svolte solamente con questi limiti precisi, così come limiti precisi devono riguardare, e non può essere altrimenti, la detenzione o altri impieghi di uccelli che siano appartenenti a specie protette. Infatti, ricordo ancora una volta – nel caso taluni lo avessero dimenticato – che la direttiva comunitaria reca, nel titolo, la dicitura: «la conservazione degli uccelli selvatici».

Mi pare di ravvisare un intento che va esattamente nella direzione opposta a quella indicata dalla direttiva comunitaria, nel senso che si cerca di eliminare nuovamente nell'applicazione della direttiva, così come riportato nel disegno di legge n. 628, ogni riferimento ai limiti, alle finalità e alle modalità con cui questa deroga incide sulla vita degli animali che devono essere protetti.

Per tali ragioni, l'emendamento 1.201 stabilisce alcuni precisi riferimenti. Il primo è che solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti possono essere adottate le deroghe di cui al comma 1. Inoltre, si prevede che vi debbono essere condizioni rigidamente controllate e selettive per poter procedere alla cattura, alla detenzione o ad altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Vengono quindi interamente rispettate da questo emendamento, come peraltro da tutti quelli da me presentati in materia, la *ratio* e la lettera della direttiva comunitaria. Negare pervicacemente tutto ciò, come sembra voler fare taluno nell'esprimere parere contrario agli emendamenti che hanno tali finalità, mi pare costituisca oggettivamente una grande limitazione al nostro libero dibattito, non essendo consentito a nessuno sostenere – come fa taluno – che il sottoscritto stia facendo ostruzionismo, quando gli emendamenti sono così puntuali, circostanziati, motivati, aderenti al testo e costruttivi.

Con il suo Gruppo di appartenenza il sottoscritto sta cercando di migliorare un testo normativo che è inaccettabile per i suoi contenuti e che viola la direttiva che invece dice di voler applicare. È per questo che, in modo costruttivo, respingendo con ciò ogni insinuazione fatta dal relatore e da taluni esponenti della maggioranza, chiedo l'approvazione dell'emendamento 1.201, volto – lo ripeto – a migliorare il testo del disegno di legge n. 628.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, nella giornata di ieri ho cercato di difendere in talune occasioni i diritti e gli interessi dei coltivatori. Se potessi adoperare un'espressione da essi utilizzata in molte circostanze, dovrei dire: siamo da quel pero e da quel fico.

Infatti, con l'emendamento 1.202 si esclude la possibilità da parte di tutte le Regioni di derogare al divieto di uccidere o di catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 che ci proponiamo di recepire con il provvedimento al nostro esame.

Nell'articolo 1 di tale direttiva si stabilisce quanto segue: «La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato». Evidentemente essa non riguarda quelle specie di pollastri, quali i fagiani, le quaglie e simili, che vengono immessi dai cacciatori nel nostro territorio, causando tra l'altro molti danni alla nostra biodiversità; ma lasciamo stare questo aspetto che non è oggetto della nostra attenzione!

L'articolo 1 della direttiva continua: «Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli *habitat*», ritenendo inscindibili ciascuno di questi elementi. Senza *habitat* non c'è uccello, senza uova neppure e senza nido tanto meno; è per questo che vengono poste limitazioni alla cattura delle uova, alla loro detenzione, al disturbo e al saccheggio dei nidi e soprattutto si tenta di impedire che gli *habitat* vengano manomessi, come invece si consente con il testo normativo al nostro esame.

La direttiva non si applica alla Groenlandia, ma la questione è di scarso interesse; non mi pare che il nostro territorio abbia alcuna relazione con questo Paese, dal momento che quei volatili che arrivano fino in Groenlandia non transitano in Italia, né vengono da noi per svernare o per nidificare.

Cosa stabilisce il nostro emendamento? Che per questi uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo deve essere esclusa la possibilità di effettuare deroghe al divieto di ucciderli o di catturarli. Questa norma, precisa, chiara e nitida, fa proprio lo spirito informatore della direttiva comunitaria, la quale per l'appunto – o ripeto per l'ennesima volta – si propone il fine della conservazione degli uccelli selvatici.

Quindi, noi diciamo: signori cacciatori, nei vostri confronti il Governo non sembra avere una grande attenzione, così come tanti Gruppi politici; la legge sulla caccia esiste, anche se quest'ultima non è certamente il suo obiettivo preminente; esercitatevi fino al consumo totale delle vostre doppiette, ma solamente su quei pollastri d'allevamento che immettete – ahimè! – nell'ambiente, e cioè i fagiani, le quaglie e le altre specie ormai domestiche.

Vi è un punto molto importante della direttiva su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Esso riguarda la questione degli *habitat*. C'è comunque un effetto negativo nella dispersione di quei pollastri nell'ambiente: quando vengono immessi nell'ambiente al fine di consentire allo sparacchiatore di poterli ammazzare, visto che sono costati soldi durante l'allevamento, il territorio deve essere bonificato dalla presenza di tutti quegli animali la cui attività aggressiva nei confronti di quei medesimi pollastri può ridurli di numero. Si tratta di donnole, faine, rapaci, eccetera. È proprio per il territorio, per gli *habitat* degli uccelli, che sono così preoccupato.

Ho già detto che gli *habitat* vengono manomessi. Cosa si fa per proteggere questi pollastri? Si colloca nell'ambiente una quantità molto rilevante di bocconi avvelenati che fanno strage di animali selvatici e di predatori. Quando il terreno è stato così bonificato (con bocconi nei quali è contenuta stricnina) dalle volpi, dalle faine, dalle donnole e dai rapaci, ecco che i bocconi rimasti, che sono stati sapientemente collocati nel territorio, vengono poi ritirati. Quindi, vengono immessi nell'ambiente i pollastri a cui ho fatto più volte riferimento, affinché giorni dopo possano essere sparacchiati con grande soddisfazione.

Non è che la natura, i suoi cicli, le sue leggi possono essere considerati a nostro piacimento a favore o contro l'esercizio di un diritto che nessuno può concedere, cioè quello di modificare gli *habitat* come viene fatto in queste circostanze. La direttiva, proprio per salvaguardare le specie selvatiche, stabilisce di non toccare nidi, uova, uccelli selvatici e *habitat*. È per questo che l'emendamento del Gruppo Verdi limita fortemente le possibilità di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva: «1-bis. Non è mai consentita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di derogare al divieto di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE». Aggiungo che questo potrebbe anche riguardare le modalità attraverso le quali avviene l'immissione di specie allevate, e quindi non selvatiche, nel territorio e la loro tutela da parte degli sparacchiatori che compromette quanto la direttiva impone al nostro Paese di salvaguardare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

TURRONI (*Verdi-U*). Il quarto comma dell'articolo 7 della direttiva recita: «4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli in-

teressate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

Se noi riflettiamo attentamente su quanto scritto in maniera chiara e inequivocabile in questo quarto comma dell'articolo 7 e lo confrontiamo soprattutto con l'obiettivo di questa deroga, ci rendiamo conto di quanto essa sia pericolosa e non rispetti tale dettato normativo. Infatti, la deroga, così come la si vuol far passare, riguarda anche i modi, i metodi e i tempi. Si tratta di una delle esigenze di tanti di voi che questo recepimento vuole soddisfare! Consente, per esempio, che si anticipino le stagioni nelle quali si svolge la caccia o che le si posticipino: proprio quando i migratori partono, avendo cresciuto i propri piccoli e avendoli resi abili e capaci di compiere il lungo viaggio verso i luoghi dove vanno a svernare; oppure, viene consentito ai medesimi soggetti proponenti di questa applicazione errata della direttiva comunitaria, attraverso il ritardo della chiusura della caccia, di poter colpire animali stremati che arrivano nel nostro Paese proprio per potersi riprodurre.

Quella che riguarda i tempi, dunque, è questione non secondaria; anzi, è veramente centrale soprattutto per le specie protette a cui noi ci stiamo riferendo, ma riguarda anche esserini di modestissime dimensioni che pesano infinitamente meno della cartuccia utilizzata per ammazzarli. Ebbene queste sono specie migranti che impiegano un tempo notevole per attraversare il nostro Paese in lungo e in largo, ma soprattutto per spostarsi dalle regioni dove svernano a quelle dove si riproducono o svolgono la loro vita.

Allora è opportuno e necessario che noi stabiliamo che questa nostra deroga si riferisca in maniera precisa a quanto viene stabilito nella direttiva. Non è assolutamente possibile per noi non tenere in considerazione questo articolo 7. Però non vedo indicato in alcun modo, nel testo che il Governo ci ha proposto, un richiamo all'articolo 7 della direttiva.

Non ci sono le limitazioni individuate dall'articolo 7, perché si parla solo delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva medesima, e di null'altro.

SPECCHIA, *relatore*. Di questo stiamo parlando.

TURRONI (*Verdi-U*). Certo, ma la direttiva comunitaria, grazie anche all'emendamento che lei ha voluto far approvare nella giornata di ieri, non è composta esclusivamente dall'articolo 9!

SPECCHIA, *relatore*. Varie disposizioni sono già contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157.

TURRONI (*Verdi-U*). Cosa vuol dire? Se le norme sono fatte male è necessario migliorarle, non le si peggiora, caro il mio relatore! Ma io accetto il dialogo.

MULAS (*AN*). Eh!

TURRONI (*Verdi-U*). Io sono per il dialogo, e lei mi pare che interpreti bene questo ruolo!

Dicevo che questo richiamo all'articolo 7 non compare da nessuna parte, ma gli elementi in esso presenti, la cosiddetta legge sulla caccia, li contiene tutti. È per questo che sostengo che la direttiva è stata interamente recepita. Invece, cosa si intende fare con questo esercizio arbitrario del recepimento attuato attraverso il provvedimento al nostro esame che considero sbagliato? Si vogliono cancellare interamente i riferimenti a talune parti della direttiva comunitaria che ponevano delle limitazioni. Mi riferisco al divieto di caccia e a tutte quelle disposizioni volte alla conservazione delle specie di uccelli selvatici che la direttiva individua e che quella legge si propone di tutelare.

È per questo che non concordo con quanto detto ieri da un autorevole collega e tanto meno con il richiamo fatto poco fa dallo stesso relatore; infatti, proprio perché si deve far riferimento alla direttiva le limitazioni contenute nell'articolo 7 debbono essere pienamente recepite.

Ma cosa affermava la proposta modificativa approvata nella seduta di ieri? Inizialmente faceva riferimento solo agli articoli 1 e 2, e non all'articolo 7. È per questo che con tanta insistenza e pervicacia, al fine di migliorare un testo profondamente sbagliato, con più azioni concrete, chiare e adeguatamente motivate cerco di proporre delle modifiche e di far cambiare idea a tanti miei colleghi che evidentemente non hanno intenzione di approfondire la materia. Ma io non perdo la speranza.

Sicuramente il provvedimento oggi al nostro esame verrà impugnato dinanzi alla Commissione europea in quanto lede sia i principi contenuti nella direttiva sia – aggiungo io – gli interessi di tanti italiani che non possono essere privati di un patrimonio che appartiene a tutti solamente in funzione di una legge che non tiene conto degli identici diritti di tutti i cittadini. È per tali ragioni che continuo con grande tranquillità a ribadire questi concetti, sapendo che *repetita iuvant*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo emendamento riguarda un altro articolo della direttiva comunitaria che con tanta ostinazione non viene richiamato allorché si indicano i limiti che lo Stato deve imporre alle Regioni per consentire loro, in sua vece, l'esercizio della deroga.

Ripeto fino alla noia che questa deroga è di competenza esclusiva dello Stato, perché così è previsto dalla direttiva comunitaria più volte citata. Atteso che gli uccelli, come tutte le altre specie animali, non appartengono alle Regioni sul cui territorio si trovano, magari occasionalmente perché si stanno spostando da un luogo all'altro dell'Europa per effetto della loro migrazione, è necessario che noi riconosciamo la possibilità di deroga solo all'interno dei limiti fissati.

Ho cercato poc'anzi di spiegare il contenuto dell'articolo 1 della direttiva comunitaria e i limiti che esso impone alla distruzione, all'uccisione delle specie animali protette, nonché quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 7, laddove si indica con estrema precisione in che modo si deve effettuare una «regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate».

Inoltre, nell'articolo 5 della direttiva comunitaria vi è un richiamo a taluni divieti che la direttiva medesima stabilisce in modo assai netto. Gli Stati membri non si occupano di far fare delle deroghe per consentire la caccia, ma – così recita la direttiva comunitaria – «adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1», cioè quelli di cui vi ho prima parlato, anche se – ahimè! – inascoltato, ma non perdo la speranza.

E quali sono queste specie di uccelli di cui all'articolo 1? Sono «tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo». Questi uccelli devono essere tutti protetti e quindi deve essere impedita la loro uccisione e la loro cattura deliberata con qualsiasi metodo. Questo dispone la direttiva comunitaria, se avrete la bontà di leggerla e di non ascoltare soltanto ciò che chiedono i cacciatori, come qualcuno potrebbe essere indotto a fare.

La lettera *b*) dell'articolo 5 della direttiva stabilisce poi che deve essere previsto il divieto «di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi», perché questa è la pratica che viene messa in atto troppo spesso. Come pensare che tale divieto non debba essere richiamato nel testo oggi al nostro esame? Che possa essere detto che la deroga può riguardare questo comportamento assolutamente da debellare?

La direttiva comunitaria stabilisce inoltre che è fatto divieto «di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote». Ritengo che tale previsione non abbia bisogno di alcun commento.

Si aggiunge anche che è fatto divieto «di disturbarli» – il riferimento è sempre agli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico – «deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva». I periodi di riproduzione e di dipen-

denza, come ho già detto, sono quello che precede il ritorno delle specie migranti nei territori in cui svernano e quello in cui i riproduttori arrivano nel nostro territorio. Sono proprio questi i momenti in cui la direttiva comunitaria richiede un'ulteriore attenzione da parte degli Stati membri, perché non dice solamente che voi non potete ammazzarli deliberatamente, ma non potete neppure disturbarli durante questo periodo. Infatti la direttiva, checché si voglia sostenere il contrario, si prefigge lo scopo di tutelare queste specie selvatiche, non di distruggerle, non di ammazzarle, non di farle scomparire, così come purtroppo potrebbe accadere a talune specie qualora noi lasciassimo via libera a queste deroghe senza alcuna limitazione. Infatti, il disturbo causato durante il periodo di riproduzione e di dipendenza può avere conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva che, lo ripeterò fino a che avrò voce, sono quelli di conservare gli uccelli selvatici, non di sparacchiarli. Cosa vuol dire dipendenza? La dipendenza, nelle specie animali, si ha fino al momento in cui il nuovo nato non ha tutta l'autonomia che gli fa compiere, nel nostro caso specifico, il viaggio di ritorno al paese nel quale va a svernare senza dover dipendere dai propri genitori e o da uno solo di essi, qualora sia stato così allevato.

Ebbene, nei confronti di questi animali non va esercitata anticipatamente, come invece avviene tutti gli anni, la caccia.

L'ultimo punto dell'articolo 5, su cui richiamo la vostra attenzione, riguarda la detenzione di queste specie di cui è vietata la caccia e la cattura. Anche questa è una limitazione molto significativa e importante che dovrebbe, a mio avviso, essere richiamata nelle norme che voi vi apprestate a votare e che io non voterò, a meno che non ci siano significativi mutamenti per cui vengano accolti taluni importanti emendamenti da me presentati, che migliorano questo testo, così come sto proponendo in maniera costruttiva da molto tempo. Mi vedrò costretto, quindi, a votare contro, ma in ogni caso sarebbe opportuno e necessario che in questo testo venissero richiamati questi limiti perché essi migliorano il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

TURRONI (*Verdi-U*). Ritorniamo a quel «concittadino» di cui ieri ho parlato che, evidentemente ispirato dalla sua precedente cultura socialista, ha causato la lesione del diritto di proprietà, garantito dalla nostra Costituzione. Si tratta del diritto dei proprietari di terreni che sono stati assoggettati ad un altro diritto e ad un altro interesse. Per carità, non voglio discutere, soprattutto in un momento come questo, di tale problema, ma si

sottoponeva il diritto di proprietà all'allenamento all'uso delle armi (doppiette, in questo caso).

Quel mio concittadino ritenne più importante allenare i cittadini all'uso delle armi (evidentemente c'erano interessi nazionali che dovevano essere difesi in quella circostanza, ma oggi non si ha più quel caso) e oppose a questo interesse quello legittimo, costituzionalmente garantito, dei proprietari dei fondi di non vedere i propri terreni invasi dai portatori di doppiette. Sostengo che oggi dobbiamo ripristinare i diritti costituzionali, consentendo ai proprietari dei fondi che nel loro terreno non si possa entrare con il fucile qualora non lo consentano. Questo punto di vista deve essere condiviso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.205, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, stante il concomitante impegno in Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 628

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis*. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonchè all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla

Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI

1.201

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

1.202

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non è mai consentita alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano la possibilità di deroga al divieto di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.203

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano non possono comunque derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE».

1.204

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui la deroga riguardi disposizioni recate all'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE è fatto obbligo alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di acquisire preventivamente il parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.205

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, i proprietari dei terreni interessati dalle attività di cui alle deroghe regionali, possono impedire l'accesso dei soggetti abilitati».
